

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 196 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 49

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

IN ATTUAZIONE DEL

"PIANO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/10/1976

R E G I O N E P U G L I A

ART.1

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Le norme della presente legge si applicano alle opere di edilizia scolastica da realizzare nel territorio regionale, in attuazione della legge dello Stato 5-8-1975 n.412 e, per quanto non disciplinato dalle leggi regionali 21-1-1974 n.2 e 23-6-1976 n.16, a tutte le opere di edilizia scolastica.-

ART.2

MODALITA' DI ESECUZIONE

Alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica provvede l'Ente obbligato in uno dei seguenti modi:

direttamente, con affidamento della progettazione e direzione lavori anche a liberi professionisti, e con esecuzione delle opere mediante appalto, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-

REGIONE PUGLIA

- 2 -

in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere ad Enti, Imprese o Consorzi di Imprese, Cooperative e loro Consorzi sulla base di apposita convenzione nel rispetto delle modalità di cui all'art.5 della richiamata legge n.412 e di quanto stabilito nei successivi articoli

ART.3

CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento deve corrispondere per natura, entità, ed importo alle indicazioni contenute nella comunicazione di ammissione a contributo dell'opera.-

La superficie dell'area all'uopo necessaria, quando questa sia da acquisire, deve essere commisurata alla effettiva entità dell'opera da realizzare, secondo le norme contenute nel Decreto del Ministro dei LL.PP. 18-12-1975.-

R E G I O N E P U G L I A

- 3 -

Superfici maggiori di quelle come sopra definite, ritenute necessarie per futuri ampliamenti dell'opera finanziata, secondo le previsioni di apposito progetto generale, potranno essere acquisite dagli Enti obbligati con fondi propri di bilancio con diritto al reintegro della spesa da parte dello Stato o della Regione, in caso di concessione di contributo sulla restante parte del complesso scolastico previsto nel progetto generale.

In questi casi l'Ente obbligato deve predisporre a proprie cure e spese il progetto generale del complesso scolastico, anche se limitato al solo schema piano-volumetrico, ed approvarlo in uno al progetto dell'opera finanziata.

I progetti di edifici scolastici costituenti nuovo insediamento devono rispettare le norme tecniche aggiornate emanate con D.M. 18-12-1975.-

REGIONE PUGLIA

- 4 -

In deroga alle suddette norme possono essere progettate solo le opere di ampliamento, completamento, riattamento di edifici scolastici esistenti.

Oltre al costo dei lavori ed a quello delle forniture, necessari per rendere l'opera finanziata completa e funzionante, valutati a prezzi correnti di mercato, il progetto deve prevedere le seguenti spese nei limiti massimi a fianco di ciascuna indicata:

- 1) I.V.A.: nella misura dovuta;
- 2) Indennità per acquisizione dell'area, limitatamente alla superficie indispensabile valutata secondo le vigenti leggi in materia;
- 3) Imprevisti: in misura non superiore al 5% dei lavori a base di appalto;
- 4) Spese generali: valutate come all'art.16 della legge dello Stato 28-7-1967 n.641 maggiorate al massimo del 25%;
- 5) Indennità per allacciamenti alle reti urbane di acquedotto,

REGIONE PUGLIA

- 5 -

fognatura, luce, etc. valutate in base alle tariffe vigenti.

Saranno ammesse a contributo supplementivo solo le maggiori spese rivenienti da:

- 1) Aumento d'asta, nei casi di appalto mediante licitazione privata;
- 2) Revisione prezzi, valutate come per legge;
- 3) Riserve, purché non riferite a lavori suppletivi non autorizzati o a maggiori oneri imputabili a responsabilità dell'Ente appaltante.

Eventuali maggiori spese diverse da quelle sopraindicate rimarranno a carico dell'Ente obbligato.

La delibera di approvazione dei progetti di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ART.4

PROCEDURE

L'Assessore ai LL.PP. comunica all'Ente obbligato l'opera ammessa a finanziamento precisandone la na-

REGIONE PUGLIA

- 6 -

tura e l'entità, nonché l'importo ammesso a contributo. Fissa anche il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata.

Per le opere eseguite direttamente dall'Ente obbligato si applicano le norme previste dalla legge regionale 23 giugno 1976 n.16. Nel parere tecnico espresso sul progetto dall'ufficio competente, secondo quanto previsto dalla richiamata legge regionale n.16/76, deve risultare in modo esplicito che il progetto rispetta le norme tecniche di cui al D.M. 18-12-1975. Nella delibera di approvazione dello stesso deve risultare invece che esso corrisponde per natura ed entità all'opera ammessa a contributo.

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere sono prescelte in conformità dell'art.10 della legge 5-8-1975 n.412, nel rispetto delle norme e dei tempi ivi precisati.

La Commissione di cui al 2° comma del citato art.10 é composta

R E G I O N E P U G L I A

- 7 -

dai seguenti componenti o loro delegati:

- Sindaco del Comune interessato che la presiede;
- Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- Coordinatore medico dell'Ufficio del Medico Provinciale;
- Provveditore agli Studi.

Il progetto dell'opera ammessa a finanziamento e relativa delibera di approvazione dovranno pervenire direttamente all'Assessorato Regionale ai LL.PP. entro 150 giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia necessario acquisire l'area, il suddetto termine decorre dalla data della delibera consiliare di scelta dell'area;

La formale concessione del contributo e relativo impegno di spesa sono assunti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

R E G I O N E P U G L I A

- 8 -

Nel caso di opere finanziate con fondi rivenienti dalla legge dello Stato n.412, verrà disposto a favore dell'Ente obbligato, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, un accreditamento su apposito conto corrente dell'Ente, quale fondo di gestione, pari ad un terzo del progetto approvato, per i pagamenti in corso d'opera.

L'integrazione del suddetto fondo avverrà in base a raddiconti trimestrali riferiti al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, da presentare al Presidente della Giunta per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile competente che visterà per presa d'atto i suddetti rendiconti e la documentazione ad essi allegata.

L'integrazione del fondo di gestione avverrà in misura pari all'importo dei rendiconti presentati sino alla concorrenza dei 9/10 dell'importo finanziato. Il residuo 10% verrà erogato dopo l'approvazione degli atti di collaudo.-

R E G I O N E P U G L I A

- 9 -

Per le opere ammesse a contributo regionale la erogazione dei fondi avverrà nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n.16/76.

Ai fini dell'integrazione del fondo di gestione i rendiconti devono essere presentati entro i quindici giorni successivi alle scadenze sopraindicate corredati delle copie conformi dei documenti di spesa.

Gli elaborati revisionali in base ai quali saranno corrisposte le somme per revisione dei prezzi, sia in acconto che in via definitiva sono approvati dal coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente entro trenta giorni dalla presentazione degli elaborati.

Trascorso infruttuosamente tale termine, gli elaborati si intendono approvati.

Le maggiori spese per tale titolo, limitatamente alle opere finanziate con la legge dello Stato n.412, saranno fronteggiate con il fondo di riserva costituito a termini dell'art.3 della stessa legge. Es-

REGIONE PUGLIA

- 10 -

se saranno accreditate all'Ente interessato sulla base di richieste documentate complete del provvedimento di approvazione degli elaborati revisionali.

ART.5

NORME SURROGATORIE

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera non segua uno sviluppo normale, in relazione al tempo assegnato per la sua ultimazione, ed in particolare quando dovesse scadere infruttuosamente il termine per la presentazione del progetto ovvero quello fissato per l'ultimazione dell'opera, la Regione, previa diffida, si sostituirà all'Ente obbligato nella esecuzione dell'opera per mezzo degli Uffici dell'Assessorato ai LL.PP.-

La sostituzione avverrà con Decreto del Presidente della Giunta.-

Eventuali oneri conseguenti al provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilità dell'Ente obbligato rimarranno a carico dello stesso Ente.

REGIONE PUGLIA

- 11 -

ART.6

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Qualora gli Enti obbligati o loro consorzi intendono avvalersi, singolarmente o cumulativamente, del sistema della concessione ne daranno comunicazione allo Assessorato ai LL.PP. che provvederà a coordinare gli interventi attraverso opportuni accorpamenti.

Tali comunicazioni dovranno pervenire all'Assessorato ai LL.PP. entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del precedente art.4.

Gli interventi col sistema della concessione possono riguardare sia le opere ammesse a finanziamento con la legge n.412, sia programmi più vasti di opere di edilizia scolastica purché compresi nell'ambito di fabbisogni di aule indicati nel "Piano Regionale di Intervento" predisposto in attuazione della legge n.412, ed approvato dal Consiglio Regionale.

L'affidamento dei lavori in concessione avviene a mezzo di appo-

R E G I O N E P U G L I A

- 12 -

sito bando secondo lo schema che sarà predisposto dall'Assessorato ai LL.PP.-

L'offerta più vantaggiosa, tra quelle ammesse al concorso é individuata da apposita commissione composta da:

- rappresentante dell'Ente obbligato che la presiede;
- ingegnere o architetto designato dall'Ente obbligato interessato;
- ingegnere funzionario della Regione designato dall'Assessore ai LL.PP.;-

La funzione di segretario in seno alla suddetta commissione é svolta da un funzionario amministrativo designato dall'Ente interessato.

L'Ente obbligato delibera sull'offerta prescelta dalla Commissione ed aggiudica i lavori senza ulteriori preventivi pareri degli organi regionali.

Qualora ad uno stesso bando siano interessati più Enti, secondo gli accorpamenti definiti dall'Assessorato ai LL.PP., il Presidente

R E G I O N E P U G L I A

- 13 -

della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce l'Ente che sarà delegato ad emanare il bando e la composizione della commissione giudicatrice delle offerte ammesse a concorso; nonché ogni altra norma necessaria per il corretto svolgimento del bando nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART.7

INTERVENTI COMBINATI

Qualora l'Ente obbligato o più Enti cumulativamente, ritengano di programmare, con il sistema della concessione, interventi maggiori di quelli ammessi a finanziamento con i fondi della legge n.412, ma compresi nei fabbisogni indicati nel "Piano Regionale di Intervento per l'Edilizia Scolastica", approvato dal Consiglio Regionale, con utilizzazione di proprie risorse, in particolare quelle destinate attualmente all'affitto dei locali per uso scolastico, la Regione può corrispondere contributi integrati-

R E G I O N E P U G L I A

- 14 -

vi in conto interessi -con il sistema di finanziamento previsto dalla legge regionale n.2/74- a copertura della differenza di spesa tra il ~~px~~ costo del programma proposto e il concorso economico degli Enti interessati.

Sui programmi d'intervento come sopra indicati, da presentare all'Assessorato ai LL.PP. decide la Giunta Regionale.

I rapporti tra Enti obbligati e concessionaria sono regolati da apposita convenzione nella quale sono indicati le modalità e condizioni di attuazione del programma di intervento e le modalità di pagamento.

Le convenzioni sono sottoposte ad approvazione da parte della Giunta Regionale.-

ART.8

DELEGA

L'Assessore ai LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a queste attribuite con la presente legge.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tra
V. Commissione Consig.
Inve permanente il ~~3.11.76~~
3.11.76